

Al Presidente ARAN
Dr. Sergio Gasparrini

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it

Roma 19/10/2015 – Prot. SN/77

Oggetto: abrogazione art. 41 comma 13 DL 112/08

Il 25 novembre 2015 entra in vigore l'abrogazione, disposta dall'art. 14 comma 1 Legge 161/14, dell'art. 41 comma 13 DL 112/08 e dell'art. 17 comma 6 bis D.lgs 66/03: in forza di ciò, da quella data si applicano a pieno titolo anche alla dirigenza medica del SSN le disposizioni di cui al D.Lgs 66/03 e, in particolare, la previsione dell'art. 7 comma 1 del Decreto secondo la quale "il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore".

Per altro verso, l'art. 14 comma 3 Legge 161/14 dispone che le previsioni contrattuali che avevano dato attuazione alle norme abrogate cessino di avere applicazione alla stessa data del 25 novembre 2015.

Sembra perciò ineludibile che, alla luce delle sopravvenute novità legislative, le parti negoziali riaprano la trattativa contrattuale per definire le regole pattizie con le quali si dia attuazione alle richiamate disposizioni di legge.

Poiché la convocazione delle parti negoziali per l'apertura della trattativa sindacale relativa al rinnovo contrattuale appare dilazionata nel tempo (oltreché ferma da oltre 5 anni) e, comunque, non prevista in tempo utile per la scadenza di cui sopra, con la presente si invita l'ARAN e, per quanto occorra, formalmente si diffida a convocare le OO.SS. firmatarie del CCNL 17 ottobre 2008 (art.7) per aggiornare la trattativa in materia onde dare attuazione alle intervenute nuove disposizioni di legge.

È appena il caso di rammentare che, in assenza di contratto collettivo, non potrà che trovare applicazione concreta la previsione di legge e che costituisce obiettivo primario di questa Organizzazione Sindacale vigilare sul suo puntuale rispetto, segnalando all'Autorità preposta ogni improvvida violazione.

Si resta, perciò, in attesa di sollecita convocazione.

Distinti saluti

Il Presidente Nazionale
Dott. Riccardo Cassi

